

COMUNE DI CLAUZETTO



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nel 2016 è entrata in vigore, a regime, la nuova contabilità disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. che ha previsto l'applicazione dei nuovi principi contabili e l'adozione dei nuovi schemi di bilancio.

Il bilancio di previsione è almeno triennale e per il primo anno le previsioni di competenza sono affiancate da quelle di cassa.

La legge di stabilità nazionale (L.145/2018) all'art.1 comma 823 ha previsto il superamento della disciplina del Pareggio di bilancio, stabilendo che gli equilibri sono rispettati con gli ordinari equilibri di bilancio (generale, corrente, capitale, cassa).

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili, sulla base della documentazione e dei dati noti all'ente al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Per quanto riguarda la parte entrata si è proceduto secondo quanto di seguito specificato:

- le previsioni tributarie sono state effettuate sulla base dei dati forniti dal Servizio tributi, confermando, in gran parte, il gettito garantito lo scorso anno;
- le previsioni riguardanti i trasferimenti sono state effettuate in base alle comunicazioni da parte degli enti eroganti;
- le previsioni riguardanti i proventi da servizi e beni dell'Ente sono state effettuate tenendo conto delle tariffe, del numero degli utenti, del trend storico delle medesime, delle indicazioni fornite dai singoli Responsabili dei servizi e della attuale situazione di incertezza legata alla pandemia in corso;
- le previsioni riguardanti la parte capitale sono state effettuate sulla base dei dati forniti dal Servizio tecnico, tenuto conto delle comunicazioni degli enti eroganti eventuali contributi;
- non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

Per quanto riguarda la parte spesa, si è tenuto conto:

- delle spese obbligatorie;

dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al contenimento della spesa di personale ed alla riduzione dell'indebitamento (L.R. 18/2015, così come modificato dalla L.R. 20/2020).

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le economie di bilancio finanziate da entrate vincolate e già accertate:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuino un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020 e pertanto non si dispone del dato certo e definitivo dell'avanzo di amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge.

Come specifico allegato al bilancio di previsione è stata riportata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto a cui si rimanda per un dettaglio circa la composizione delle quote vincolate e accantonate.

Accantonamenti

Come previsto dalla normativa vigente trattasi di:

- a) Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) Accantonamento Indennità TFM Sindaco;
- c) Fondo spese potenziali;
- 4
- d) Fondo di riserva;
- e) Fondo di riserva di cassa;
- f) Fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- g) Fondo rinnovi contrattuali

Fondo crediti dubbia esigibilità

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata, comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale devono essere comunque interamente "accertate" ma nello stesso tempo occorre impedire che l'accertamento dell'entrata copra assunzioni di spese non coperte finanziariamente. Il FCDE è un fondo rischi, diretto ad evitare l'utilizzo di quelle quote di entrate di dubbia e difficile esazione, attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento che, non potendo essere impegnato, confluirà nell'avanzo di amministrazione. La quota da accantonare è determinata in funzione della natura delle singole entrate e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi.

Non richiedono l'accantonamento a FCDE:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- b) i crediti assistiti da fideiussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa;
- d) le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente

e destinate ad essere versate.

Per il bilancio 2021/2023 gli enti locali devono quantificare il Fondo crediti di dubbia esigibilità tenendo conto delle disposizioni a regime previste dai principi contabili e in particolare dalle regole dell'esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità finanziaria. Le norme emergenziali introdotte dall'art. 107-bis del D.L. 18/2020 hanno concesso una deroga per sterilizzare nel calcolo del Fcde gli eventi eccezionali del 2020: gli enti possono calcolare l'importo da accantonare per i titoli I e III delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di riscossione del quinquennio precedente, i dati del 2019 al posto di quelli del 2020; si deve fare riferimento agli anni armonizzati secondo lo schema 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2019. Il metodo di calcolo potrà essere soltanto quello della "media semplice" ma, come chiarito dalla FAQ n. 26 di Arconet ci si potrà avvalere della facoltà di sommare gli incassi in conto competenza con quelli avvenuti nell'esercizio successivo in conto residui e riferiti al precedente anno.

Per poter usufruire di questa opportunità si deve slittare indietro di un anno le annualità considerate, pertanto le annualità prese a riferimento saranno quelle che vanno dal 2015 al 2019. La percentuale di accantonamento a partire dal 2021 è del 100% .

Accantonamento indennità TFM Sindaco

Accantonamento relativo alle spese per indennità di fine mandato, che costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento di € 893,00 denominato "Accantonamento indennità TFM sindaco". Su tale accantonamento non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo spese potenziali

Nel bilancio 2021/2023, non è stato previsto alcun accantonamento rientrante in tale fattispecie, tenuto conto che è previsto uno specifico stanziamento per le spese di natura legale e che il fondo riserva, in ciascun anno del triennio di previsione, presenta un valore al di sopra del limite minimo di legge.

Fondo di riserva ordinario

Nel bilancio 2021/2023, per ciascuna annualità del triennio di riferimento, è stato previsto un fondo di riserva ordinario nel rispetto dei limiti minimi (0,3% delle spese correnti al netto del FCDE) e dei limiti massimi (2% delle spese correnti al netto del FCDE).

Come previsto dall'art.166 del D.Lgs 267/2000, il 50% dell'importo minimo deve essere utilizzato per spese impreviste e non prorogabili.

Fondo di riserva di cassa

Nel bilancio riferito all'annualità 2021, è stato previsto un fondo di riserva di cassa nel rispetto dei limiti minimi (0,2% delle previsioni di cassa delle spese finali).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019) è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni

e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863). L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b). Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863): a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio

precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861) e sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. L'Ente, avendo un ritardo di dodici giorni, ha provveduto ad accantonare l'importo relativo al 2 per cento del macroaggregato 3.

Fondo rinnovi contrattuali

Accantonamento di € 1.000,00 per il 2021, il 2022 e il 2023 per affrontare le eventuali spese derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL, considerando che gli oneri per rinnovi contrattuali sono a carico dei bilanci degli enti locali.

Applicazione Avanzo al Bilancio di Previsione

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023 si è provveduto ad applicare l'avanzo di amministrazione vincolato per € 36.763,48. Si tratta di un contributo regionale incassato nel 2016 per lavori

e interventi di promozione, cura e conservazione finalizzata al recupero di terreni incolti e/o abbandonati, per € 37.000,00 del contributo statale per intervento di messa in sicurezza da rischio idrogeologico area sovrastante strada Pradis di Sopra e Pradis di Sotto e dei fondi U.T.I. per € 71.787,32 per Progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione del nuovo centro comunale di raccolta in Comune di Clauzetto.

Interventi programmati per spese di investimento

Gli interventi di investimento previsti per il triennio 2021-2023, con l'indicazione delle relative forme di finanziamento, sono stati dettagliatamente indicati del Documento Unico di Programmazione.

Politiche tariffarie

Per l'anno 2021 l'Ente ha confermato le tariffe applicate negli anni precedenti.

Si precisa che, in ossequio alla Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019 articolo 1, commi 816/847, è stato inserito nella previsione di bilancio, a partire dall'anno 2021, il Canone Unico Patrimoniale, in sostituzione per l'Ente della Tassa per occupazione spazio pubblico e dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Come da principio ispiratore del nuovo Canone, l'Ente ha inteso garantire l'invarianza del gettito rispetto alle citate voci di entrata sostituite.

Per quanto riguarda la TARI, l'Ente nell'attesa di ricevere dall'AUSIR/ARERA il nuovo PEF ha previsto di mantenere gli importi a bilancio stabiliti per l'anno 2020 e, come fatto lo scorso anno, di introdurre una riduzione riservata alle utenze non domestiche colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19 ancora in atto.

Fabbisogno personale

Con deliberazione giunta del 30.03.2021 si è provveduto ad approvare il fabbisogno triennale del personale.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011).

Sono state in proposito individuate per ciascun anno del triennio, le entrate che presentano le caratteristiche di cui sopra e le spese della stessa specie, così da riscontrare che non vi fosse un'eccedenza delle prime rispetto alle seconde; contrariamente l'Ente avrebbe in parte generato una capacità di spesa basata su degli introiti di carattere straordinario.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o, comunque, contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Il Comune di Clauzetto non ha organismi strumentali.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Le partecipazioni dell'Ente, con le relative quote di possesso, sono state dettagliatamente riportate nel DUP.

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci

La documentazione di cui all'art. 172, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 è consultabile ai seguenti link:
<http://www.comune.clauzetto.pn.it/index.php?id=28930>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MISSIER FLAVIO

CODICE FISCALE: DLMFLV57C24H8160

DATA FIRMA: 03/05/2021 12:15:04

IMPRONTA: 887C0040A2521D86DEA9691F842F3395F93A54B2DC9523EC178BC55992C3A7F0
F93A54B2DC9523EC178BC55992C3A7F00F0494D43D11FC917756D8AC0CB4549A
0F0494D43D11FC917756D8AC0CB4549A91ACCEE9E78635F18D46C7DF8B77FD2A
91ACCEE9E78635F18D46C7DF8B77FD2A33BBB6859770413DF48B189569B33293

NOME: COLUSSI CLAUDIO

CODICE FISCALE: CLSCLD55A06B940U

DATA FIRMA: 04/05/2021 15:00:02

IMPRONTA: 9ADE3DF031D5FAF5C7EDDCB035319D3AAA8240F66A461379A899B25205512DD3
AA8240F66A461379A899B25205512DD33668B8F98BD038DB5E9C92EC0BDA2DA4
3668B8F98BD038DB5E9C92EC0BDA2DA45E16A16D8AB1D59E5B608246553B0167
5E16A16D8AB1D59E5B608246553B016725E11497D0AB289F9296579925664F88